



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER OCCUPAZIONE DI SPAZIO ED AREE
PUBBLICHE - PASSI CARRABILI-
DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE
PRECARIE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 04 del 08/03/2019

Indice:

- Art. 1 - Definizioni .**
- Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento .**
- Art. 3 – Il funzionario addetto al canone.**
- Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche.**
- Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio.**
- Art. 6 - Altre occupazioni.**
- Art. 7 - Richiesta di occupazione.**
- Art. 8 - Istruttoria della pratica.**
- Art. 9 - Rilascio della Concessione.**
- Art.10 - Titolarità della Concessione.**
- Art.11 - Durata della Concessione.**
- Art.12- Rinnovo e disdetta della Concessione.**
- Art.13 - Obblighi del concessionario.**
- Art.14 - Modifica della concessione.**
- Art.15 - Decadenza della concessione.**
- Art.16 - Limiti delle occupazioni.**
- Art.17 - Distributori di carburanti.**
- Art. 18 - Uso dell'area concessa.**
- Art.19 - Occupazioni abusive.**
- Art.20 - Istituzione e oggetto del canone.**
- Art.21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.**
- Art.22 - Classificazione delle strade**
- Art.23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.**
- Art.24 - Durata dell'occupazione.**
- Art.25 - Soggetto passivo.**
- Art.26 - Agevolazioni o riduzioni.**
- Art.27 - Esenzioni.**
- Art.28 - Accertamento.**
- Art.29 - Pagamento del canone.**
- Art.30 - Versamento.**
- Art.31 - Riscossione coattiva.**
- Art.32 - Rimborsi.**
- Art.33 - Sanzioni.**
- Art.34 - Contenzioso.**
- Art.35 - Oggetto e definizioni Dehors.**
- Art.36 - Aspetti normativi e tipologie.**
- Art.37– Ubicazione.**
- Art.38– Caratteristiche e limiti per l'installazione dei Dehors e strutture precarie.**
- Art. 39- Caratteristiche e limiti per l'installazione dei Chioschi.**

- Art. 40- Modalità di gestione delle strutture e canoni.**
- Art. 41- Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati
Dehors**
- Art. 42- Manutenzione dei Dehors.**
- Art. 43- Descrizione generica tipologie.**
- Art. 44- Tipo "A" occupazione attrezzata di suolo pubblico.**
- Art. 45- Tipo "B" Dehors.**
- Art. 46- Tipo "C" Chiosco.**
- Art. 47- Documentazione.**
- Art. 48- Definizioni Passi Carrabili.**
- Art. 49- Autorizzazione.**
- Art. 50- Requisiti per l'Autorizzazione.**
- Art. 51- Durata dell'Autorizzazione.**
- Art. 52- Obblighi del titolare.**
- Art. 53- Diniego di Autorizzazione.**
- Art. 54- Procedimento.**
- Art. 55- Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile.**
- Art. 56- Canone dei passi carrabili.**
- Art. 57- Concessioni a titolo gratuito.**
- Art. 58- Segnale.**
- Art. 59- Rinuncia.**
- Art. 60- Revoca.**
- Art. 61- Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia.**
- Art. 62- Provvedimenti e sanzioni.**
- Art. 63- Norma di prima applicazione.**
- Art. 64- Passi Carrabili a raso.**
- Art. 65- Disposizioni finali.**
- Art. 66- Normativa transitoria.**

ALLEGATI:

Allegato "A" Fattispecie occupazioni

Allegato "B" Tabella canoni occupazioni

Allegato "C" Classificazione delle strade

**Allegato "D" Modalità per ottenere l'Autorizzazione di Passo Carrabile
con relative istanze**

Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 –Definizioni

1. "**Canone**" è il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in seguito all'emissione di una concessione.
2. "**Concessione**" è l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta; con lo stesso termine si intendono anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
3. "**Occupazione**" è la disponibilità autorizzata, ovvero anche la situazione di detenzione di fatto, di suolo o spazio pubblico, con conseguente sottrazione dello stesso al generale utilizzo della collettività.
4. "**Suolo o spazio pubblico**" è l'area ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati; sono anche comprese, in tale accezione, le aree private, sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
5. "**Regolamento**" è la presente statuizione, con la quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone di concessione.

Art. 2 -Ambito e scopo del regolamento

Il Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.lgs. n.446/1997, disciplina le occupazioni di spazi e aree pubbliche come definiti all'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e applicazione del canone dovuto. Esso mira a garantire una corretta utilizzazione del suolo pubblico, contemperando il beneficio del singolo occupante contrapposto al disagio derivante per la collettività.

Il regolamento, disciplina la misura del canone, le modalità di pagamento e di riscossione, anche coattiva, dello stesso, le agevolazioni e le esenzioni, nonché la classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche.

Art. 3 -Il funzionario Responsabile

E' il dirigente del servizio SUAP che esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di concessione. In particolare:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego mediante apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) sentito il parere preventivo espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento dei pagamenti;
- c) applica le sanzioni, sottoscrivendo gli atti relativi;
- d) predispone gli atti e li trasmette all'Ufficio Economico Finanziario per i ruoli di riscossione coattiva;
- e) compie ogni altra attività disposta dalla legge e dal presente regolamento in materia di canone di concessione.

Capo 2° - LE OCCUPAZIONI

Art. 4 – Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti, di spazi e aree pubbliche del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di passaggio regolarmente costituite, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si intendono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.lgs. n° 285/92 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati. Possono essere permanenti o temporanee.
4. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comunque aventi durata non inferiore ad un anno.
Le **occupazioni permanenti**, inoltre, possono essere:
 - a) "**pluriennali**", a durata indefinita o, comunque, per più anni e necessitano della concessione iniziale, non del rinnovo annuale della stessa (ad esempio: passi carrai, bocche di lupo, botole e pozzetti, impianti per la distribuzione dei carburanti, occupazione sotterranea con cavi, condutture e simili, impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, tende solari e pensiline, chioschi, edicole ecc.);
 - b) "**annuali**", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione;
 - c) Sono considerate permanenti, ai fini dell'applicazione del canone, anche le occupazioni di aree che il Comune destina all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se l'atto di concessione per la medesima area abbia durata annuale e per tutti i giorni feriali della settimana.
5. Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Possono essere "ad ore", "giornaliere" o di durata superiore, ma comunque inferiore ad un anno.

Sono, inoltre, considerate temporanee:

a) le occupazioni di cui al precedente punto 4/c), concesse solamente per alcuni giorni della settimana, anche se con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni autorizzate per periodi ben individuati e che si ripetono, anche se a carattere stagionale.

Art. 5 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art.27 del D.lgs n° 114/98, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano disposizioni del titolo X del precitato decreto.

2. Le concessioni di occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche vengono rilasciate dal SUAP, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione al commercio, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del relativo canone.

3. le autorizzazioni di cui al precedente comma saranno trasmesse in copia al servizio economico finanziario per la vigilanza sul regolare pagamento dei canoni.

Art. 6- Altre occupazioni.

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è demandata al Comando di Polizia Municipale per quanto attiene al rilascio del relativo Nulla Osta, mentre l'autorizzazione sarà rilasciata dal SUAP comunale, previo parere preventivo dell'Ufficio Tecnico, e del relativo canone.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere sono disciplinate da apposite leggi e regolamenti.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, che comportano occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico, in aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette a concessione.

5. Le occupazioni realizzate per i cantieri di lavoro sono soggette alle norme del regolamento edilizio. Uguale riserva è fatta per le autorizzazioni e concessioni relative a tende, tendoni e simili.

Capo 3° - LA CONCESSIONE

Art. 7 Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi o aree, di cui al precedente art.4, deve presentare istanza, al fine di ottenere, il rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione.

La domanda deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso dal precedente punto a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o l'amministratore anche di fatto.
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, ovvero l'opera che si intende eseguire, i mezzi con cui si intende occupare e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- f) impegno a sostenere eventuali spese per sopralluogo, se necessario, con deposito cauzionale, se richiesto;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. Qualora non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda dovrà essere corredata dalla relativa planimetria.

Inoltre il richiedente deve fornire ogni altro dato necessario ai fini dell'esame della domanda e, nel caso, sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni, dimostrare di esserne in possesso.

3. In caso di più domande riguardanti la medesima area, costituisce priorità la data della domanda.

4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento dell'atto concessorio solamente per fronteggiare situazioni di emergenza, e di cui si deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza, quindi rilascia la concessione in sanatoria ovvero, al contrario, applica le sanzioni previste per le occupazioni abusive con obbligo di immediata liberazione dell'area.

5. Non è richiesta concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella prevista dal regolamento comunale, nonché quelle relative a piccoli lavori di manutenzione previste dal regolamento edilizio.

Art. 8 -Istruttoria della pratica.

1. Il Responsabile del procedimento, a cui è assegnata l'istruttoria della pratica, deve tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.

A tal fine acquisisce i pareri relativi dagli altri uffici comunali interessati e dalle commissioni comunali competenti ove occorra.

2. Riguardo all'applicazione della normativa relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso occorra acquisire altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine suddetto decorre dalla data di acquisizione di tali autorizzazioni.

Art. 9 -Rilascio della concessione.

1. Completata l'istruttoria, il dirigente competente rilascia la concessione ovvero, in caso contrario, ne comunica il diniego con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione, che costituisce titolo per l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione elencati nel precedente art.8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza e l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
- d) l'ammontare del canone, se dovuto, con il criterio della sua determinazione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art.15.

3. La concessione, anche se comporta la stipula di un apposito contratto, non è soggetta a registrazione.

4. L'ufficio comunale rilascia l'atto di concessione, in seguito a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone nelle forme previste, e cura la tenuta di un apposito schedario, dal quale risulti la scadenza delle occupazioni autorizzate.

5. Nel caso che dall'occupazione derivi la manomissione dell'area occupata, la stessa dovrà essere ripristinata nelle condizioni originarie; nel caso in cui dall'occupazione possa derivare un danno prevedibile al demanio comunale, il comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o assicurativa, il cui ammontare sarà stabilito dal Responsabile del servizio in misura proporzionale all'entità delle opere da realizzare.

Lo svincolo di tale deposito è subordinato al nulla osta del Comune previo accertamento dal parte del Comando della Polizia Municipale.

Art.10 -Titolarietà della concessione

1. La concessione è strettamente personale, non è consentita, quindi, la subconcessione.

Il concessionario può fruirne mediante persone di fiducia o legale rappresentante da lui indicato.

2. E' consentita la successione nel titolo, previa apposita richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto concessorio con conseguente pagamento del canone relativo e senza restituzione o conguaglio del canone versato dal precedente titolare.

3. Non è richiesto un nuovo atto concessorio nei casi di subingresso nella titolarità di occupazione per un esercizio commerciale che mantenga inalterata l'insegna, o nei casi di trasferimento di proprietà di un immobile munito di passo carraio. Resta fermo l'obbligo della comunicazione della variazione di titolarità ai fini del canone.

Art.11 -Durata della concessione.

Le concessioni sono rilasciate per una durata massima di anni cinque, senza pregiudizio dei terzi e con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità è stabilito dal Responsabile del servizio, sulla base delle domande e in ragione delle esigenze organizzative del Comune.

Art.12 -Rinnovo e disdetta della concessione.

1. Le concessioni per occupazione permanente possono essere rinnovate; quelle temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda, almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata per il rinnovo; per la proroga della concessione temporanea, nella domanda da inoltrare prima della scadenza, devono essere indicati anche i motivi.

3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al punto 2. e, se non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo a restituzione del canone versato.

Art.13 -Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi; il concessionario risponde in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario deve osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, oltre quelle contenute nell'atto concessorio; inoltre ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in ordine e pulita l'area che occupa;

c) di versare il canone alle scadenze fissate,

d) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a rimettere in pristino l'area occupata, rimuovendo anche le opere installate.

In caso contrario vi provvederà il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al precedente art. 9, punto.5

e) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione dell'area pubblica.

Art.14 -Modifica della concessione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate solamente per necessità di pubblico servizio.

2. La sospensione temporanea, per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà luogo alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza computo di interessi ed esclusa qualsiasi indennità. Alla restituzione provvede il funzionario che ha revocato la concessione.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca, la concessione potrà essere rilasciata, per la medesima area, a chiunque lo richieda, con diritto di prelazione dell'occupante precedente

Art.15 -Decadenza della concessione.

1. Cause di decadenza dal diritto di occupazione dello spazio concesso sono:

a) mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

b) mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

- c) per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, il mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia per la realizzazione delle opere previste;
 - d) violazione del divieto di subconcessione, delle norme in materia di subingresso e delle modalità d'uso (uso improprio o diverso) del bene concesso;
 - e) per le concessioni temporanee, mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, entro i dieci giorni successivi alla notifica della conseguita autorizzazione.
2. La decadenza, di cui al precedente punto 1., non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento della parte dovuta per il periodo di effettiva occupazione.
3. Sono cause di decadenza della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e il ripristino del suolo.

Art.16. Limiti delle occupazioni.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del codice della strada e relativo regolamento.
- Fuori dal centro abitato qualunque installazione, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della Strada.
2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza degli stessi, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone insufficiente o limitata capacità motoria. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso passaggio pedonale. Con apposita deliberazione si può autorizzare l'occupazione di marciapiedi, anche in zone di particolare rilevanza storico-ambientale individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni preesistenti e sempreché sia garantita la zona di circolazione dei pedoni come sopra specificata.
3. All'interno delle piazze, le occupazioni possono essere consentite nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale e delle norme di sicurezza, con l'adozione di appositi accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art.17 Distributori di carburanti

1. L'impianto di distribuzione di carburanti è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto dell'occupazione del sottosuolo.
2. Se l'impianto è posto su area non pubblica, ma occupa parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo, fermo restando il canone dovuto per passi carrabili e accessi a filo con il manto stradale.
3. Per gli impianti prospicienti strade di categorie diverse, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art.18 – Uso dell'area concessa.

Il concessionario, relativamente all'esecuzione delle opere connesse con la concessione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalla legge, dai regolamenti e dagli usi locali:

- a) deve predisporre appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente e ogni mezzo necessario a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, che restano di esclusiva responsabilità del concessionario;
- b) relativamente alla mostra esterna di prodotti commerciali, effettuata con attrezzature mobili, il suolo occupato deve essere liberato e pulito alla chiusura del negozio.

Art.19 -Occupazioni abusive.

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale
2. Sono, inoltre, abusive:
 - a) quelle realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza che vi sia rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca o estinzione della stessa.
3. Dopo avere constatato l'abusivismo dell'occupazione, il funzionario responsabile, applica le sanzioni relative e dispone la rimessa in pristino del suolo o spazio pubblico, assegnando, agli occupanti di fatto, un termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando le spese relative agli occupanti. Resta, comunque, a carico degli occupanti ogni responsabilità per danni e molestie recati a terzi a causa dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari all'ammontare del canone maggiorato fino al 50%, non tenendo conto delle eventuali agevolazioni o esenzioni previste per l'occupazione autorizzata.

5. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Capo 4° - IL CANONE DI CONCESSIONE

Art.20 -Istituzione è oggetto del canone.

1. L'occupazione sia temporanea che permanente, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, comprese le aree mercatali anche attrezzate, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, a prescindere dalla forma o tipo dell'atto amministrativo che l'autorizza.

2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale e assume, sostanzialmente, qualificazione pubblicistica; ciò vale per escludere ogni sua connotazione di commercialità.

3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo al pagamento del canone istituito con il presente regolamento sono elencate nell'allegato "A".

4. Il canone ha come finalità prevalente quello di contribuire allo sviluppo turistico del Comune di Trappeto. Pertanto i proventi derivanti dal pagamento della tassa saranno assegnati, in apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata, nella misura del 50%, a spese con finalità turistiche e/o culturali, da aggiungersi alle somme già previste nei normali capitoli di spesa del bilancio per tali scopi.

Art.21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione delle strade (vedi Allegato C);

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area occupata con riferimento al mercato locale dei fitti, considerando, inoltre, l'attività esercitata nell'area concessa, l'entità del sacrificio determinato dalla sottrazione all'uso pubblico e gli eventuali costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. L'elenco delle tariffe ordinarie è riportato nell'allegato "B" del regolamento e ne fa parte integrante. Le tariffe ordinarie possono essere aggiornate annualmente, con atto della Giunta municipale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Art. 22 – Classificazione delle strade.

1. Le strade e i relativi spazi pubblici comunali, ai fini dell'applicazione del canone, sono classificati in numero di 2 categorie, in funzione della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico.

2. Tale classificazione, è allegata al presente regolamento (allegato "C") e ne fa parte integrante. La classificazione potrà essere aggiornata, all'occorrenza, con effetto immediato e/o contestualmente alla data di adozione del relativo provvedimento.

Art.23 -Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati. La superficie dell'area occupata con strutture o simili è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. L'eventuale copertura sporgente comporta un calcolo maggiore rispetto alla superficie sottostante, determinato dalla figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura qualora la sporgenza superi i 50 cm.

2. .Ai fini della commisurazione dell'area occupata, si considerano anche gli spazi intermedi, anche se materialmente non occupati ma che servono all'uso dell'area e che, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.

3. La superficie eccedente i metri quadrati 1.000 è calcolata in ragione del 10%

4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee, è determinato con riferimento alle categorie stradali e in relazione alla durata dell'occupazione stessa, secondo le tariffe riportate nell'allegato "B" del presente regolamento.

5. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica, con offerta al rialzo sul canone, non si applica il canone previsto dal regolamento.

6. Il pagamento del canone non può essere in ogni caso inferiore ad 1 mq.

Art.24 – Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti, per le tipologie previste nell'allegato "B", sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente" dalla data di effettivo inizio dell'occupazione.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno, con applicazione delle tariffe previste nell'allegato "B".

Art.25 -Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione (dall'occupante di fatto in mancanza dell'atto). Nel caso di più occupanti di fatto, tutti sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune, ciascuno dei titolari della concessione è soggetto passivo.

Art.26 -Agevolazioni o riduzioni.

1. Le tariffe riportate nell'allegato "B" nella loro formulazione prevedono agevolazioni e riduzioni per particolari tipi di occupazione ed in base alla classificazione della categoria stradale di appartenenza.

Art.27- Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dagli enti religiosi per l'esercizio del culto; ovvero realizzate da altri enti pubblici, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni temporanee per iniziative celebrative, politiche, militari, religiose, sindacali, assistenziali e culturali, aventi comunque finalità sociale, umanitaria, ricreativa e sportiva, che non comportino attività di vendita o di somministrazione;

c) le occupazioni realizzate, anche da terzi, per l'esecuzione di opere o servizi per conto del Comune;

d) le occupazioni temporanee realizzate dalle ONLUS, a condizioni che siano iscritte nell'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze;

e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

f) le occupazioni per commercio ambulante, per sosta fino a 60 minuti, nonché tutte le occupazioni di durata non superiore ad un'ora che occupino uno spazio non superiore al mezzo metro quadrato o lineare;

g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, luminarie, addobbi e simili in occasione di festività religiose o ricorrenze civili; nelle stesse occasioni, le occupazioni con fiori o piante ornamentali;

h) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione;

i) le occupazioni con rastrelliere per deposito cicli;

- j) le occupazioni con tabelle dei servizi pubblici, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- l) le occupazione con apparecchi automatici e simili;
- m) le occupazioni di cui all'art. 7, punto 5;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- o) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio raccolta rifiuti;
- r) le occupazioni con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di , distribuzione carburanti.

Capo 5° - RISCOSSIONE – ACCERTAMENTO - SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 28 -Accertamento.

1. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata, previa verifica della ragione del credito, della sussistenza del titolo in testa ad un debitore, della somma dovuta e della sua scadenza.
2. Nei casi di occupazione abusiva, dopo avere provveduto alle verifiche di cui al n.1, il responsabile applica le sanzioni conseguenti all'abuso e procede alla liberazione dell'area.

Art.29 -Pagamento del canone.

1. Il pagamento del canone per occupazioni permanenti "annuali" si effettua ad anno solare; per l'anno di rilascio si computa la durata di effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione si effettua entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Per le variazioni in corso d'anno, che comportano una nuova concessione, si effettua il pagamento del canone previa compensazione con il canone corrisposto per la precedente concessione.
4. Per le occupazione temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione con le modalità previste dal successivo art.30.
5. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art.4, punto 6, il versamento si .effettua in unica soluzione anticipata per il periodo ricadente in ciascun anno solare.

Art. 30 – Versamento

Il versamento del canone si effettua su apposito bollettino di C/C. n° 19207901 intestato al “COMUNE DI TRAPPETO – SERVIZIO TESORERIA CAUSALE: VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP”, con arrotondamento ad 1,00 per eccesso o per difetto a secondo che la cifra sia superiore o inferiore a 0,50 cent/euro. E' ammesso il versamento mediante i sistemi informatizzati in uso.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la rateizzazione, con cadenza 31/01, 30/04, 31/07,31/10, quando l'ammontare del canone sia superiore a 2.000 Euro.

3. L'autorizzazione alla rateizzazione è disposta dal Responsabile del Servizio sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario, a richiesta del concessionario.

Art.31 -Riscossione coattiva.

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone, non pagate alle scadenze stabilite, comprensive delle relative sanzioni, si effettua coattivamente mediante consegna del ruolo relativo al concessionario per la riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 del DPR 28/01/1988 n° 43 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con le stesse modalità si recuperano le spese per l'espletamento della procedura coattiva, addebitate all'occupante inadempiente, nonchè le spese per la rimozione di manufatti e materiali per le rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.

Art.32 -Rimborsi.

1. Il responsabile del procedimento provvede anche alla restituzione delle somme versate erroneamente a titolo di canone. Il procedimento deve essere esaurito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'interessato.

2. Relativamente ai termini di prescrizione della domanda di rimborso e agli interessi da calcolare sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizione del Capo VII, Sezione 1° del codice civile.

Art.33 -Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a € 1.000,

con l'osservanza delle disposizione di cui al Capo I, Sezioni 1° e 2° della legge 24.11.1981 n.689.

2. Inoltre, qualora le violazioni rappresentino anche violazione del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.

3. Alle occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa non inferiore all'ammontare dell'indennità prevista dal comma 4 dell'art. 19 e non superiore al doppio della stessa.

4. Le sanzioni previste ai punti precedenti si applicano anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività relativa all'occupazione.

5. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo della sanzione amministrativa di cui al punto 3, se il pagamento avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione.

6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali dal primo giorno dell'occupazione scaduta o/e abusiva sino alla data del recupero delle somme suddette.

Art.34 – Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione, disciplinate dal presente regolamento, sono di esclusiva competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.5 della legge n.1034/1971. Le controversie relative all'applicazione e alla misura canone di concessione sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo 6° - INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

Art.35 – Oggetto e Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina anche le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di pedane, dehors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.

2. Si definiscono “**Pedane**” gli elementi rialzati di legno o di iroko, o di afromosia, o di rovere poggiati sul suolo e facilmente rimovibili che si possono installare qualora il suolo pubblico è diverso dalle superfici dei marciapiedi.

3. Si definiscono “**Dehors**” gli elementi singolo o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività già autorizzate alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. Si definiscono “**Strutture precarie esterne ai pubblici esercizi**”, quelle installazioni su pedane, di tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque essere rimosse nell’arco di 24 ore per esigenze legale allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.

5. Si definiscono “**Chioschi**” quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante , di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall’ufficio competente e dall’Amministrazione Comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di Concessione rilasciata dal Comune.

Art.36 – Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada, al presente regolamento e al bando di assegnazione delle aree libere, che l’Amministrazione Comunale con successivo atto determinerà sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale.

2. L’installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. L’installazione è soggetta al preventivo rilascio di Concessione di suolo pubblico.

4. Le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, sono definite come di seguito:

A) Essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo;

B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;

C) Avere dimensioni adeguate, che saranno soggette a valutazione ed approvazione da parte dell’Ufficio competente sentito il parere preventivo dell’U.T.C..

Art.37 – Ubicazione

L’installazione delle strutture provvisorie di cui all’art. 36 comma 1 è ammissibile in tutte le zone del Territorio Comunale secondo le caratteristiche e

modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente P.R.G. e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art.38 – Caratteristiche e limiti per l'installazione di Dehors e delle strutture precarie

1. L'occupazione di suolo pubblico per i Dehors e delle strutture precarie deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico è immediatamente frontista all'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con un ulteriore arretramento di 75 cm dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di mt. 1.50 tra ogni istallazione.
3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1.50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1.20.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i Dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni sul suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. Su elementi e strutture componenti i Dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal Codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ecc.) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
7. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici, né verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art.39 – Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- a) i chioschi devono essere preferibilmente costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, acciaio, vetro;
- b) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge.
- c) i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico sanitarie vigenti;
- d) nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- e) nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1.50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo non inferiore a mt. 2.20, ed essere ignifughe.

Art.40 – Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei Dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzata si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei Dehors, tavoli e sedie dovranno essere custodite mediante l'utilizzo di strumenti che non impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavole e sedie dovranno essere ritirati e custodite in luogo privato.

Art.41 – Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati Dehors

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di Dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i Dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art.42 – Manutenzione dei Dehors

1. I Dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del Dehors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

Capo 7°- TIPOLOGIE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI DEHORS E CHIOSCHI.

Art.43 – Descrizione generica tipologie

Il presente regolamento per l'installazione e gestione di Dehors e chioschi con strutture precarie, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al suddetto regolamento.

Si definiscono, pertanto, le seguenti tipologie:

- **Tipo "A": Occupazione attrezzata di suolo pubblico** che comprende le tipologie relative alla collocazione di tavoli e sedie, con pedane ed elementi di delimitazione. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature leggere che, di norma assumono carattere temporaneo o stagionale.
- **Tipo "B": Dehors** che comprende le tipologie di installazioni chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio o ad una attività commerciale.
- **Tipo "C": Chiosco** che comprende la tipologia tipica delle installazioni fisse, poste in spazi resi o da rendere pedonali, dotate di struttura autonoma e di servizio igienico.

Le prime due tipologie sono collegate funzionalmente e talvolta anche fisicamente ad attività di pubblico esercizio (Bar, ristoranti, strutture turistico-ricettive) insediati ai piani terreni dei fabbricati esistenti.

La terza tipologia è invece autonoma rispetto alle attività insediate nei piani terra dei fabbricati o, perlomeno, presenta caratteri di forte autonomia (casse autonome, ecc). E' tradizionalmente concepita per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi.

Art.44 – Tipo “A”: Occupazione Attrezzata di Suolo Pubblico

L'occupazione attrezzata di suolo pubblico avviene con tavoli e sedie, con pedane ed elementi di delimitazione. Può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in spazi pedonali o da rendere tali.

Nel caso di occupazioni su marciapiedi o slarghi esterni, si dovrà assicurare l'accessibilità e l'attraversamento pedonale.

Tavoli e sedie devono essere collocate su pedane in legno appoggiate semplicemente al suolo, costituite da strutture modulari mobili.

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione.

Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale), ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Gli elementi di delimitazione al restante suolo pubblico, possono essere costituite da pannelli paravento o simili trasparenti, di altezza massima consentita pari a mt. 1.80.

All'interno dell'area attrezzata è consentita l'installazione di ombrelloni o di tende a gazebo, con tela di copertura di colore bianco grezzo.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Art.45 – Tipo “B”: Dehors

Anche i Dehors come nel caso dei chioschi e delle strutture attrezzate di suolo, prevedono l'utilizzo di pedane modulari sopraelevate con caratteristiche individuate nel precedente articolo.

La localizzazione dei Dehors potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi. In quest'ultimo caso la fattibilità sarà subordinata al parere

preliminare dell'Amministrazione Comunale che verificherà la tipologia del parcheggio e la compatibilità sentito il parere dell'U.T.C..

Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, le coperture non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0.50 dal tronco degli stessi.

Le caratteristiche principali dovranno rispettare i seguenti parametri:

- a) Essere costituiti da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico.
- b) Avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.
- c) Non distare più di 10 mt dagli esercizi a cui sono collegati.

Di seguito si specificano le caratteristiche entro cui operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

Strutture ammesse:

- a) in legno con profilati di massello del tipo Iroko, rovere, afromosia o lamellari a sezione quadrata (max cm. 10 x cm. 10) impregnati al naturale;

Copertura:

- a) Con tende in polymar o in cotone di colore bianco grezzo;
- b) Con pannelli in vetro di sicurezza o policarbonato con tende interne ombreggianti in colore bianco grezzo;
- c) Con pannelli in lastre di rame o sottostante pannello coibentazione;

Tamponamenti:

- a) fascia basamentale di 90 cm di altezza con pannelli di legno/metallo/vetro;
- b) campitura sovrastante internamente in vetro o policarbonato; eventuali aperture scorrevoli con sistema ombreggiante interno con tenda in cotone bianco grezzo.

Pedana : in doghe/pannelli di legno.

Illuminazione: all'interno dei Dehors sono ammessi corpi illuminati da inserire armonicamente nelle strutture stesse a condizioni che l'illuminazione non prevalga su quella pubblica e non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme in materia.

Materiali: tutti i materiali utilizzati per l'installazione dei Dehors devono essere di tipo ignifugo e secondo la classificazione della vigente normativa in materia, recanti rispettivamente la "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "norme tecniche

e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco, con omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi”.

Art.46 – Tipo “C”: Chiosco

Caratteristiche generali:

Secondo il regolamento, le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- a) i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale ed in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame o altro materiale;
- b) la forma del chiosco deve essere di forma geometrica regolare, ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- c) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguite a norma di legge;
- d) i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- e) nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno aver una sporgenza massima di mt. 1.50 ed aver altezza minima sottobanda dal suolo non inferiore a mt. 2.20, ed essere ignifughe.

Attività ammesse:

Nei chioschi è consentita la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi. E' esclusa ogni altra forma di attività commerciale.

Localizzazione:

La loro localizzazione potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi con i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme del Codice della Strada. Eventuali proposte in adiacenza a strade urbane, su marciapiedi, slarghi e/o parcheggi, saranno subordinate al parere preliminare dell'Amministrazione Comunale che verificherà il rispetto delle suddette norme nonché la tipologia del parcheggio e la compatibilità nell'ambito delle strisce blu sentito il parere della Polizia Municipale e dell'U.T.C..

Di seguito si specificano le caratteristiche entro cui operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad esser inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, inoltre il progetto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli del riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

Art.47 – Documentazione

Nel caso di installazione di chiosco occorre presentare oltre all'istanza in bollo indirizzata al SUAP del Comune, indicante le generalità del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta installatrice debitamente firmata; Stralcio P.R.G. ed estratto di mappa catastale con indicazione dell'area interessata;

Documentazione fotografica dell'area interessata;

Planimetria scala 1:200 dello stato attuale con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione del manufatto (alberi, arbusti, edifici esistenti, strade, piazze ecc), estesa per un raggio di circa 50 mt dal punto di collocazione, in triplice copia;

Tavola di progetto in triplice copia, riportante i percorsi delle reti di sottoservizi, pianta, prospetti e sezioni debitamente quotati in scala 1.100 oltre a particolari costruttivi, planimetrie e relazione tecnica descrittiva sia sul ciclo produttivo che sui materiali impiegati;

Gli elaborati tecnici sopraelencati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, firmati e timbrati debitamente dal tecnico progettista.

Capo 8° - PASSI CARRABILI

Art.48 – Definizioni

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art.3, comma 1, punto 37 del Codice della Strada), e sono da quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli o interruzioni lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 DLgs 15 novembre 1993, n. 507).

Art. 49 – Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia e del codice della strada, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art. 50 – Requisiti per l’Autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento:

- a) Debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti, in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) Debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili le deroghe previste dall'art. 46 del regolamento di esecuzione Codice della Strada e in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante alla velocità massima consentita sulla strada medesima;
- c) Debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) Nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 51 – Durata dell’Autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha durata a tempo indeterminato, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro giorni 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art.60.

Art.52 Obblighi per il Titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche piano-altimetriche della sede stradale.

Lo spazio antistante l'accesso indicato con l'apposito segnale non consente neppure al titolare dell'Autorizzazione di sostare il proprio veicolo.

Art. 53 Diniego di Autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art.54 Procedimento

Il Responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Settore Affari Generali, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio Tecnico Urbanistico e del Comando di Polizia Municipale.

Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'Istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento dovuto tramite ccp oppure presso la Tesoreria Comunale, debitamente predisposto dal Settore Affari Generali.

La domanda, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

L'ufficio competente potrà richiedere un'apposita planimetria nel caso in cui possano sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.

Quando la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di giorni 90 solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 55 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile viene calcolata in base all'ampiezza dell'accesso nel senso da dove comincia l'alterazione dei marciapiedi o la modifica del piano stradale a dove finisce, per la profondità di 1 mt. convenzionale.

Art. 56 Canone dei passi carrabili

Il titolare dell' autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, viene calcolata' moltiplicando la superficie del passo carrabile, come sotto specificato per il correlativo importo per metro lineare, secondo la seguente tariffa: (**€13,00 per metro**)

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi il versamento del canone sarà effettuato entro il 30 gennaio giusto ruolo emesso dal Settore Economico Finanziario.

Art. 57 Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della pubblica Amministrazione, gli uffici Giudiziari, le sedi delle forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e ai portatori di Handicap motorio, debitamente documentati.

Art. 58 Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati, da apposito segnale, di cui all'art.120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione. la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento Autorizzatorio, sarà cura della Polizia Municipale vigilare ed accertare eventuali inadempienze.

Art. 59 Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale.

Art. 60 Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi :

- Per reiterata inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- Per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca .

Si ha reiterazione quando il titolare dell' autorizzazione viola, nell' arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 61 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia.

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dal Settore Tecnico Manutentivo e dal Comando Polizia Municipale.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 62 Provvedimenti e sanzioni.

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 49 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previsti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazioni delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione Amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di €100,00.

Art. 63 Norma di prima applicazione.

Entro 90 giorni dall' entrata in vigore del presente Regolamento coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso, dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (apposizione paletti, ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale etc.).

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini, l'utilizzatore del passo carrabile sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finché non intervenga la espressa rinuncia. .

Il Comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile.

Art. 64 Passi Carrabili a raso

Non sono soggetti a tassa o tariffa i passi carrabili a raso (Sentenza Corte di Cassazione n° 16733 del 27/0712007).

Capo 9° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 -Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di sua approvazione, dalla stessa data si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal regolamento medesimo.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che siano in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

3. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, e si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 66 -Normativa transitoria.

1. La gestione della COSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2019, continuerà ad essere effettuata dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.

2. Le concessioni rilasciate prima del 31 dicembre 2018 con validità anche successiva, sono rinnovabili con il semplice pagamento del canone come risultante dall'applicazione della nuova tariffa, sempre che non contrastino con le norme del presente regolamento.

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee e relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente regolamento.

2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi.

3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

ALLEGATO A

FATTISPECIE OCCUPAZIONI

(Che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del Suolo Pubblico:

Aree mercantili
Arredo urbano in genere
Banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercantili
Cartellonistica pubblicitaria stradale
Chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
Dehors
Distributori di carburanti
Distributori di tabacchi e simili
Edicole
Esposizione di merce all'esterno dei negozi
Fioriere e simili
Mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
Ombrelloni, tavoli e sedie (distese dai pubblici esercizi)
Ponteggi, attrezzature e depositi materiali per l'edilizia
Spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
Spazi riservati al parcheggio privato
Spettacoli viaggianti

Occupazioni del Soprasuolo

Cavidotti, elettrodotti e simili
Impianti a fune per trasporto merci o persone
Insegne a bandiera e altri pubblicitari non appoggiate al suolo
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
Tende solari e simili

Occupazioni del Sottosuolo

Cavidotti interrati
Cisterne e serbatoi interrati in genere
Condotte e tubazioni interrate
Cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili.

ALLEGATO B

TABELLA CANONI OCCUPAZIONI

SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI

OCCUPAZIONE TEMPORANEA I° CATEGORIA

	Tariffa €/Mq.
1) Occupazione Suolo Pubblico entro i 15 giorni	€. 0.80
2) Occupazione Suolo Pubblico entro le 12 ore	€. 1.60
3) Occupazione Suolo Pubblico dai 15 giorni a 90 giorni	€. 0.40
4) Occupazione Suolo Pubblico oltre i 90 giorni entro l'anno corrente	€. 0.25
5) Occupazione Suolo Pubblico per spettacoli viaggianti	€. 0.40
6) Occupazione Suolo Pubblico Mercatino	€ 0.70/Mq/G

OCCUPAZIONE TEMPORANEA II° CATEGORIA

	Tariffa €/Mq.
1) Occupazione Suolo Pubblico entro i 15 giorni	€. 0.60
2) Occupazione Suolo Pubblico entro le 12 ore	€. 1.20
3) Occupazione Suolo Pubblico dai 15 giorni a 90 giorni	€. 0.30
4) Occupazione Suolo Pubblico oltre i 90 giorni entro l'anno corrente	€. 0.20
5) Occupazione Suolo Pubblico per spettacoli viaggianti	€. 0.30

OCCUPAZIONI PERMANENTI PUBBLICI ESERCIZI ANNUALI

	Tariffa €/Mq.
1) Occupazione Permanente Suolo Pubblico I° Categoria	€. 25.00
2) Occupazione Permanente Suolo Pubblico II° Categoria	€. 15.00

OCCUPAZIONI PERMANENTI PLURIENNALI

Occupazione Permanente Suolo Pubblico Passo Carrabile	€. 13.00
---	----------

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO **TEMPORANEE I° E II° CATEGORIA**

Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo	I° Catg.	II° Catg.
Comunale di durata non superiore a 30 g. fino a 1Km. lineare:	€. 16.00	€. 11.00
Superiore al Km. lineare :	€. 23.00	€. 16.00
Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo		
Comunale di durata superiore a 30 g. la tassa è maggiorata		
nelle seguenti misure: fino a 1Km. lineare:	I° Catg.	II° Catg
	€. 20.00	€. 14.00
Superiore al Km. lineare:	€. 30.00	€. 21.00
Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90g.		
fino a 180 g. e fino ad 1 Km. lineare:	€. 23.00	€. 16.00
superiore al Km. lineare:	€. 35.00	€. 24.00
Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180g.		
e fino ad 1 Km. lineare:	€. 31.00	€. 22.00
superiore al Km. lineare:	€. 46.00	€. 32.00

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO **PERMANENTI I° E II° CATEGORIA**

Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo		
Comunale con condutture, cavi, impianti in genere	I° Catg.	II° Catg
	€. 260.00	€. 180.00
Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende erogatrici dei pubblici esercizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività monumentali ai servizi medesimi. Il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle utenze per la misura unitaria tariffa.	€. 0.65	€. 0.65

ESENZIONI

- a) Sono esenti dal pagamento del Suolo Pubblico tutti gli eventi patrocinati dal Comune a titolo gratuito e non a scopo commerciale.
- b) L'apertura di nuove attività produttive per i primi tre anni di attività è previsto un abbattimento del 50% sul canone di occupazione del suolo pubblico.
- c) Sono esenti dal pagamento del suolo pubblico le occupazioni realizzati da organizzazione non lucrative di utilità sociale Onlus di cui all'art. 10 del DLgs 460/1997, a condizione che le stesse siano iscritte nell'apposita Anagrafe Ministeriale.
- d) Sono esenti dal pagamento del suolo pubblico le occupazioni destinate alla vendita diretta di prodotti agricoli o della pesca per sosta fino a 120 minuti per superficie complessiva inferiore a Mq.2.00 o lineari.
- e) Sono esenti dal pagamento del suolo pubblico le occupazioni realizzate per manifestazioni o iniziative politiche , celebrative, sindacali, assistenziali, comunque aventi finalità sociali o umanitarie, ricreative o sportive non comportanti alcuna attività di vendita o commercio.

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1° Categoria

Via: Lungomare - XXIV Giugno – Residenziale – Rapisardi – Fiume –
Mattarella – Trieste – Lungomare Ciammarita – Trento - R. Sanzio (dalla via
Fiume alla Piazza Madonna di Fatima) - Piazza Municipio - Piazza Umberto-
Piazza Marina - Piazza Madonna di Fatima, Prolungamento via Fiume – Via
Pitrè.

2° Categoria

- Le strade, gli spazi e le aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico
passaggio non elencate nella 1° Categoria.

ALLEGATO D

MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA:

Domanda in bollo utilizzando l'allegato prestampato

- Modulo domanda

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA E RITIRARE L'AUTORIZZAZIONE:

Comune P.zza Municipio – piano terra (Ufficio Protocollo).

COSTI:

- **COSAP:** Il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del C.C. n. 04 del 08/03/2019, ha previsto l'applicazione di una tassa di € 13.00 al mq. La superficie da assoggettare alla tassa si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- **IMPOSTA DI BOLLO:** N°2 marche da bollo da € 14,62 (n°1 per la domanda e n°1 per l'autorizzazione);
- **SEGNALETICA PASSO CARRABILE:** Euro 7.50 per pagamento cartello "passo carrabile", che individui l'accesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, del codice della strada.
- **VERSAMENTO TASSA:** Il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno sul C/C n. 19207901, intestato a "Comune di Trappeto" – Servizio di Tesoreria. Causale : COSAP Passo carrabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) "Nuovo codice della strada".

- DLgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
- Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche del 08/03/2019, n.04

SEGNALE PASSO CARRABILE:

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre il suddetto segnale, con l'indicazione del numero di passo carrabile risultante dal provvedimento.

VOLTURA PASSO CARRABILE:

Il cittadino che intenda effettuare la voltura al proprio nominativo di un'autorizzazione di passo carrabile preesistente deve presentare domanda in bollo da € 14,62, compilata sull'allegato stampato.

- **MODULO VOLTURA PASSO CARRABILE**
- **COSTI:** n.1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda e n.1 marca da bollo da € 14,62 per il rilascio della nuova autorizzazione.

DISDETTA PASSO CARRABILE:

Il cittadino che intenda rinunciare alla concessione di passo carrabile deve restituire all'Ufficio Affari Generali l'originale della Concessione e il cartello recante il numero di identificazione, compilando l'allegato modulo.

- **MODULO DISDETTA PASSO CARRABILE**

L'Ufficio che riceve la rinuncia rilascia al cittadino una ricevuta, a comprovare la restituzione al Comune dell'autorizzazione e del cartello.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TRAPPETO.

DOMANDA PER LA REALIZZAZIONE / USO DI PASSO CARRABILE

(Art. 22 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Il sottoscritto nato a

il e residente a via

n. C.a.p. tel. Codice fiscale

CHIEDE

la concessione del passo carrabile, per l'accesso dalla via

al fondo

al fabbricato laterale ad essa ed adibito a ricovero di veicoli, nonché il conseguente rilascio del prescritto cartello (disposizione di cui all'art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) ed a tale fine

DICHIARA

1) di essere:

proprietario del fondo / fabbricato sopra localizzato;

amministratore di condominio o legale Rappresentante della Società.....

Cod. fisc. e/o P.Iva..... con sede in via

...n.....;

altro

2) Che l'accesso carrabile:

è posto a filo del manto stradale a "raso"

non è posto a filo del manto stradale a "raso"

è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada); in particolare sono rispettate le condizioni sotto riportate:

a) risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione ed in particolare :

- comma 2, art. 46 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali"

- comma 4, art. 46D.P.R. n. 495/92 " il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza" è stato realizzato in data con autorizzazione/ concessione n. del

4) Che l'autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è permanentemente e continuativamente destinato a ricovero di veicoli e

che in caso di cambiamenti nella destinazione d'uso questi saranno tempestivamente comunicati.

5) Di corrispondere la tassa di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo l'importo stabilito nel Regolamento per l'applicazione del Canone l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ e comunque prima del ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della strada.

6) Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO CARRABILE


VIA O PIAZZA N.

LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESO A = metri

PROFONDITA' PASSO CARRABILE O ACCESO B = metri

SUPERFICIE TOTALE (A x B) C = metri quadr.

N.B. se non esiste marciapiede in luogo della quota B indicare: *MANCANTE*



IL DICHIARANTE

.....

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (Articolo 38 d.P.R. n. 445/2000).

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TRAPPETO.**

OGGETTO:VOLTURA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AD USO PASSO CARRABILE

Io sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente a _____, via _____ n.
_____, telefono _____ Codice Fiscale _____
in qualità di (1) _____

CHIEDE

La voltura a suo favore dell'autorizzazione numero _____ (cartello numero _____) per
l'occupazione di suolo pubblico ad uso di passo carrabile relativo all'accesso posto in
Via/p.zza _____ n. _____, delle dimensione di mt. _____ x mt.
_____, rilasciata il _____ al sig. _____ nato
a _____ il _____ e residente a _____ in
via/piazza _____ n. _____ il quale sottoscrive per accettazione.
Trappeto lì _____

IL CEDENTE

IL RICHIEDENTE

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore(Articolo 38 D.P.R. n. 445/2000).

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TRAPPETO.**

RICHIESTA DI REVOCA CONCESSIONE PASSO CARRABILE

(Art. 22 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

.....I sottoscritt..... nato a

il e residente a via

n. C.a.p. tel. Codice fiscale

CHIEDE

la **REVOCA** della Concessione n. rilasciata il del passo carrabile posta in via

su strada pubblica

su strada privata aperta al pubblico transito

A tal fine:

DICHIARA

a) di essere

Proprietario del fondo in oggetto;

Amministratore di condominio C.F. con sede in via

Legale rappresentante della società proprietaria del fondo in oggetto, denominata

..... con sede in

C. F. o P.IVA n°

b) che il fondo di cui trattasi non è più utilizzato per il transito e/o il ricovero dei veicoli (art. 3 n. 37 D.Lgs. n. 285 del 1992);

ALLEGA

il segnale "*passo carrabile*" contraddistinto dal n. e la Concessione n. del Trappeto li

IL DICHIARANTE

.....

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (Articolo 38 D.P.R. n. 445/2000).